



Città di Segrate

SP35Md01 Rev3

Reg. cessioni di fabbricato n°..... /

- **DICHIARAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO** (Art. 12 D.L. 21.03.1978, n. 59 convertito con modificazioni in L. 18.05.1978 n. 191) **A SEGUITO DI MANCATA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO** (D.L. 13.05.2011 N. 70 e D.LGS 14.03.2011 N. 23)
- **DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI** (art. 7 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni)

C E D E N T E	Il sottoscritto/la sottoscritta:
	Cognome _____ Nome _____
	Data e luogo di nascita _____ Provincia o Nazione _____
	Comune di residenza _____ indirizzo _____ n. _____
	Recapito telefonico _____ Mail _____

Dichiara che in data ___/___/___ ha ceduto in* _____ per uso** _____

C E S S I O N A R I O	Al Sig./Alla Sig.ra:
	Cognome _____ Nome _____
	Data e luogo di nascita _____ Provincia o Nazione _____
	Comune di residenza _____ indirizzo _____ n. _____
	Cittadinanza _____ Tipo documento _____ numero _____
	Data rilascio _____ rilasciato da _____
	Recapito telefonico _____ Mail _____

Il fabbricato sottoindicato, già adibito a** : _____ sito in **Segrate (MI)**:
indirizzo _____ n. _____ CAP _____ 20090
Piano _____ Scala _____ Interno _____ Vani _____ Accessori _____ Ingressi _____

Data _____ Il Dichiarante _____

Allegare copia fronte e retro dei documenti d'identità del cedente e del cessionario

* es. ospitalità/locazione/vendita/comodato d'uso.

**es. abitazione/ufficio/negozi

Palazzo Comunale
via primo maggio 20054 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150
PEC comunesebrate@pec.it



CESSIONE DI FABBRICATO (Art. 12 del D.L. 21.03.1978, n.59 convertito in legge 18.5.1978 n.191)

12. Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della [legge 24 dicembre 1975, n. 706](#).

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' (art. 7 Decreto Legislativo n. 286/98)

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.